

## **L'ammonimento del questore: la "via" amministrativa prevista dal legislatore in materia di *stalking*, violenza domestica e *cyberbullismo*.**

*The Superintendent warning: the administrative "route" envisaged by the legislator on stalking, domestic violence and cyberbullying.*

della *Dr.ssa Letizia Mandaglio*<sup>1</sup>

**Abstract:** L'obiettivo del presente articolo è quello di analizzare l'istituto dell'ammonimento del Questore. Si tratta di uno strumento giuridico, di natura amministrativa, di competenza esclusiva dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza. E' stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge nr. 38 del 2009 che disciplina la fattispecie degli atti persecutori (c.d. *stalking*), successivamente con la legge n. 119 del 2013 per i casi di violenza domestica, infine con la legge nr. 71 del 2017 per i casi di *cyberbullismo*, in cui l'autore dei fatti è un minore. Si tratta di un "rimprovero" fatto oralmente dal Questore all'autore dei comportamenti antigiuridici affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni. Non ha un termine di durata, se non per il minore autore di *cyberbullismo* (in tal caso termina con il raggiungimento della maggiore età) e produce conseguenze giuridiche solo in caso di inosservanza del provvedimento.

*The aim of this article is to analyze the legal device of the warning from the Quaestor. This is a legal instrument, of an administrative nature, within the exclusive competence of the provincial public security authority. It was introduced in our legal system with the law nr. 38 of 2009 which governs the case of persecutory acts (so-called stalking), subsequently with law nr. 119 of 2013 for cases of domestic violence, finally with the law nr. 71 of 2017 for cases of cyberbullying, in which the author of the facts is a minor. This is a "rebuke" made orally by the Questor to the author of anti-juridical behaviors so that he understands the disvalue of his actions. It does not have a term of duration, if not for the minor author of cyberbullying (in this case ends with the achievement of age) and produces legal consequences only in case of non-compliance with the provision.*

**Sommario:** 1. *Sulle misure di prevenzione.* - 2. *Il reato di stalking.* - 3. *L'Ammonimento per stalking.* - 4. *Lo stalker.* - 5. *L'Ammonimento per violenza domestica.* - 6. *L'Ammonimento per cyberbullismo.* - 7. *Considerazioni finali.*

### **1. Sulle misure di prevenzione.**

Le misure di prevenzione sono misure specialpreventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti ritenuti socialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Sono adottate dal Questore, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza e si distinguono sia dalle pene in senso stretto che dalle misure di sicurezza in quanto hanno come caratteristica peculiare quella di essere applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. Sono perciò dette misure *ante* o *praeter delictum*.

Presupposto indefettibile per l'applicazione della misura di prevenzione è la pericolosità sociale del soggetto. Pericolosità per la sicurezza pubblica, intesa, in considerazione delle esigenze di

---

<sup>1</sup> Vice Questore della Polizia di Stato in servizio presso la Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Centrale Anticrimine.

prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personali, come pericolosità in senso lato, comprendente anche l'accertata predisposizione al delitto, sebbene nei confronti del soggetto non si sia raggiunta la prova di reità.

Con l'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» convertito in l. 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore italiano ha introdotto nel codice penale l'art. 612 bis “atti persecutori” e con l'art. 8 ha previsto l'adozione, da parte del Questore, dell'ammonimento.

## **2. Il reato di *stalking*.**

Per meglio comprendere la portata di questo strumento giuridico è necessario esaminare il contenuto del dettato normativo introdotto nel 2009, che rappresenta la risposta dello Stato all'allarmante diffusione dei reati a sfondo sessuale.

Infatti con l'articolo 612 bis (inserito nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale) viene data collocazione giuridica ad una nuova fattispecie che contiene in sé titoli di reato già esistenti nel nostro ordinamento, ma che lasciavano gravi vuoti di tutela. Il legislatore italiano ha finalmente inteso reagire contro il fenomeno dello *stalking*, già oggetto in molti altri ordinamenti stranieri di discipline sanzionatorie *ad hoc*.

Lo *stalking* ha iniziato a destare un certo interesse da parte di psicologi e sociologi, oltre che nell'opinione pubblica, per fatti accaduti negli anni '80 in cui la persecuzione veniva indirizzata verso personalità dello spettacolo.

Dal punto di vista etimologico, il gerundio anglosassone *stalking* è espressione mutuata dal linguaggio venatorio («inseguire furtivamente la preda») e rende molto bene l'idea di chi si apposta, pedina, sorveglia e controlla la sua preda. In pratica accade che alcune condotte, che normalmente rappresentano graditi segni di affetto, a volte possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione, in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua *privacy*, fino a sconvolgerne la vita.

Va sottolineata l'importanza, anche simbolica, della scelta del legislatore di introdurre all'interno del codice penale (ed in particolare, collocandolo subito dopo il reato di minacce, cui lo *stalking* è ritenuto assimilabile o comunque contiguo) una fattispecie incriminatrice di quelle forme di ossessiva persecuzione realizzate prevalentemente, anche se non esclusivamente, nei confronti delle donne, tali da creare in loro uno stato di fondato timore o di ansia, o addirittura da indurle a mutare, spesso sensibilmente, le proprie abitudini di vita.

L'art. 612-*bis* c.p. consente, infatti, di attribuire la giusta rilevanza penale a simili comportamenti, troppo spesso minimizzati dalla coscienza sociale, evidenziandone il disvalore sociale – prima ancora che giuridico – e anticipando la soglia di intervento penale rispetto a condotte potenzialmente prodromiche ad altre più gravi e lesive per l'autodeterminazione (quando non addirittura per l'incolumità psico-fisica) della vittima.

La pena edittale prevista da sei mesi a cinque anni (come modificato con la l. 119/2013) attribuisce alla norma una funzione deterrente rispetto a quei comportamenti che in precedenza non erano puniti con il necessario rigore, in quanto riconducibili prevalentemente alle fattispecie di molestie o minacce (molto più raramente al delitto di violenza privata).

Come già detto, il delitto di *stalking* comprende comportamenti che in precedenza risultavano solo parzialmente tipizzati nelle preesistenti norme quali “maltrattamenti in famiglia”, “minaccia”, “violazione di domicilio” “disturbo alle persone” ecc., le quali non esaurivano l'ambito di riferimento bisognoso di tutela penale.

Lo spettro dei comportamenti iscritti nella nuova fattispecie dello *stalking*, in effetti, è più ampio di quello garantito in passato dalla somma delle diverse norme.

Sia le molestie che le minacce possono presentarsi nelle forme più disparate, forme che in concreto non potevano essere compiutamente previste e descritte.

In tal senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 dell'11 giugno 2014, evidenzia, sinteticamente, le ragioni e le finalità dell'introduzione di tale fattispecie.

In particolare ha affermato i seguenti principi:

- 1) Per verificare il rispetto del principio di determinatezza, «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce»<sup>2</sup>;
- 2) La fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p. si configura come specificazione delle condotte di minaccia o di molestia già contemplate dal codice penale, sin dalla sua originaria formulazione, agli artt. 612 e 660. Ciò offre la riprova che la descrizione legislativa corrisponde a comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà.  
La condotta di minaccia, in piena adesione al significato che il termine assume nel linguaggio comune, consiste nella prospettazione di un male futuro. Molestare significa, invece, sempre secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale.
- 3) Si è ormai consolidato un "diritto vivente" che qualifica il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. come reato abituale di evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, richiede il dolo generico<sup>3</sup>.
- 4) Il fatto che il legislatore, nel definire le condotte e gli eventi, abbia fatto ricorso a una enunciazione sintetica della norma incriminatrice e non abbia adottato, invece, una tecnica analitica di enumerazione dei comportamenti sanzionati, non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza.

Il reato di cui all'art. 612 *bis* è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, a prescindere dal tipo di relazione con la persona offesa.

La norma si propone come un reato il cui elemento distintivo tipico è costituito dalla necessità di reiterazione delle condotte omogenee o eterogenee ed è connotato dall'abitualità.

Questo insieme di comportamenti anomali e fastidiosi è costituito o da comunicazioni intrusive, quali per esempio:

- *telefonate e lettere anonime*
- *sms ed e-mail*
- *invio di fiori*

oppure da comportamenti volti a controllare la propria vittima.

Per esempio:

- *pedinamenti*
- *appostamenti*
- *sorveglianza sotto casa*
- *violazione di domicilio*
- *minacce di violenza*
- *aggressioni*
- *omicidio o tentato omicidio.*

Il *quid pluris* che caratterizza questo reato rispetto alle minacce e alle molestie è costituito dalla:

- a) reiterazione delle condotte,
- b) produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o, ancora,
- c) alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

La norma quindi richiede la piena realizzazione in forma alternativa di una tra le descritte tre tipologie di conseguenze, cioè il perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, o il suo timore per

---

<sup>2</sup> Da ultimo sent. Corte cost. n. 282 del 2010.

<sup>3</sup> Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012.

la propria incolumità o, ancora, la causa dell'alterazione delle sue abitudini di vita e pone l'accento più sulla serialità dei comportamenti che sull'entità dei medesimi.

Richiamando tali caratteristiche della fattispecie, la giurisprudenza ha evidenziato che il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale<sup>4</sup>. Dunque, il delitto non è configurabile in presenza di un'unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia<sup>5</sup>; mentre possono integrare il delitto anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice<sup>6</sup>.

Secondo la previsione normativa, le condotte reiterate, minacciose o moleste, devono cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, o un'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Sono dunque previsti eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea a integrare il reato<sup>7</sup>.

La più volte richiamata sentenza della Corte Costituzionale. n. 172 del 2014 evidenzia che il riferimento del legislatore alle abitudini di vita costituisce un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria, mutamento di cui l'agente deve avere consapevolezza ed essersi rappresentato, trattandosi di reato per l'appunto punibile solo a titolo di dolo.

Inoltre l'espressione «cagionare», utilizzata nel testo, implica un rapporto di causalità tra la condotta ed i tre eventi naturalistici del reato che afferiscono ai tre possibili ambiti di aggressione della vittima:

- il piano strettamente psicologico cui fa riferimento «il perdurante e grave stato di ansia e di paura»,
- il piano fisico-biologico del «fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine» ed, infine,
- il piano del danno alla libera autodeterminazione evocato dall'espressione «costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita».

Per anticipare la soglia di intervento penale, rispetto a condotte potenzialmente prodromiche ad altre più gravi e lesive per l'autodeterminazione (quando non addirittura per l'incolumità psico-fisica) della vittima, il legislatore ha fatto ricorso ad una configurazione per così dire «elastica» della fattispecie (si pensi alla nozione di «relazione affettiva» ovvero di alterazione delle abitudini di vita della vittima o al grave stato di ansia o di paura determinato dai fatti di *stalking*) che deve adattarsi a comportamenti inevitabilmente variabili.

Quindi la condotta dello *stalker* deve essere reiterata, nel senso che gli «atti persecutori» devono succedersi nel tempo. La continuazione e la reiterazione in un certo lasso di tempo è elemento costitutivo.

In particolare, per quanto riguarda la reiterazione della condotta, la legge non ha apposto vincoli temporali entro i quali ricondurre la ripetizione delle condotte tipizzate. E' altrettanto difficile definire quando ha inizio il comportamento di *stalking*, proprio perché i confini di questo inizio possono essere molto sfumati. Molto spesso avviene alla fine di una relazione con tutti i passaggi giuridici che questo comporta (separazione, divorzio) ed è difficile in questi casi capire quando gli atteggiamenti si connotano già in uno *stalking* o una relazione, seppur difficile, tra due persone che hanno interrotto un rapporto matrimoniale o una vita comune.

Le reazioni della vittima sono anche collegate al contesto culturale di appartenenza. È da ricordare anche il problema delle false vittime che originano non da comportamenti di *stalking*, ma da una situazione patologica interna, che vanno da genuini deliri di persecuzione a situazioni in cui si teme per la propria incolumità.

---

<sup>4</sup> Corte di Cassazione, sent. n. 6455/2016.

<sup>5</sup> Corte di Cassazione, sent. n. 4839124/2014.

<sup>6</sup> Corte di Cassazione, sent. n. 4869010/2014 e n. 46331/2013.

<sup>7</sup> Corte di Cassazione, sent. n. 43085/2015 e n. 6384/2013.

Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi e la remissione può essere soltanto processuale. Essa è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate gravi. E' prevista la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, oppure quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

### **3. L'Ammonimento per *stalking*.**

Dopo questa necessaria premessa ritorniamo all'oggetto della nostra trattazione e, come già anticipato, il d.l. 38/2009 ha previsto anche, con una evidente funzione preventiva, l'ammonimento, una misura monitoria che nasce con lo scopo di garantire alla vittima una tutela rapida ed anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale. Si tratta di un istituto di derivazione anglosassone, nei cui ordinamenti è conosciuto sotto forma di "*restraining order*", emanato dall'autorità con lo scopo di indurre il soggetto resosi responsabile degli atti persecutori ad interrompere la serie di condotte moleste e disturbatrici. Nel contesto normativo nel quale è collocato in quegli ordinamenti, si affianca alle sanzioni penali unitamente ad altre forme latamente dissuasive di natura civile e medico-psicologica; la stessa entità della pena è fatta dipendere dalle maggiori o minori inosservanze successive a questi interventi.

Nel nostro ordinamento l'ammonimento rappresenta una misura finalizzata a fare recedere dal proposito criminoso lo *stalker*. Assume nella visione del legislatore una grande rilevanza nell'ambito della repressione degli atti persecutori: l'idea che lo ispira è che nel momento in cui episodi sporadici di minacce o di molestie rivestono un chiaro carattere seriale e vengono a cagionare una fondata preoccupazione nel soggetto passivo, la presenza dell'autorità di polizia valga come efficace mezzo per porre l'agente di fronte alle proprie responsabilità e per convincerlo a ritornare ad un comportamento ordinato.

Più precisamente, si tratta di uno strumento che può incidere in modo efficace e preventivo sul fenomeno dello *stalking*, ossia su tutti quei comportamenti fastidiosi e persecutori che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sono idonei ad incidere negativamente sull'incolumità della vittima, al punto da portarla all'exasperazione e farla sentire indifesa e in costante pericolo di vita, con la conseguenza di vivere prigioniera di se stessa.

Il legislatore ha delineato questa nuova misura di prevenzione, che ha una finalità dissuasiva nei confronti degli autori di atti persecutori – inducendoli alla riflessione ed al ravvedimento – prima che l'aggravamento sfoci nell'attivazione del procedimento penale per il delitto di cui all'art. 612 *bis* del c.p.

In altri termini, data la gravità del fatto, il legislatore ha voluto attribuire alla vittima ogni possibile forma di tutela.

La norma vuole scoraggiare, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati.

In pratica l'ammonimento consiste nell'avvertimento, rivolto dal Questore allo *stalker*, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia. Contestualmente, l'ammonimento ha un intrinseco valore di denuncia, per quanto attiene al suo aspetto di condurre una determinata notizia di pericolo a conoscenza delle autorità competenti a trattarla. Sotto questo profilo, consente agli organi di vigilanza di adottare, non soltanto misure che attengono al ritiro dei porti d'arma ed al sequestro delle eventuali armi in possesso del soggetto indicato come autore di condotte persecutorie, ma anche forme di sensibilizzazione di familiari e di intervento di altri uffici.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali, il provvedimento in esame si realizza attraverso una procedura abbastanza complessa. In breve, la persona offesa espone i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e chiede, attraverso di essa, al Questore l'ammonimento del soggetto ritenuto autore degli stessi fatti.

Il Questore, da parte sua, assume informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate e, se ritiene fondata la richiesta, convoca colui nei cui confronti la richiesta è rivolta al fine di ammonirlo oralmente a tenere una condotta conforme alla legge. Al riguardo, è redatto un verbale, consegnato al soggetto ammonito e, successivamente, alla persona richiedente l'ammonimento.

E' importante precisare che la presentazione della querela rende procedibile l'azione penale e determina la decadenza della facoltà di chiedere l'intervento amministrativo, il quale ha la finalità di prevenire l'esercizio dell'azione penale.

Si tratta di un provvedimento amministrativo per il quale è possibile ricorrere per via gerarchica al prefetto nonché, in sede di giustizia amministrativa, al TAR.

#### **4. Lo stalker.**

Per completezza di trattazione brevemente proviamo a delineare la figura del persecutore o *stalker*, che può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un *ex*-compagno o *ex*-compagna che agisce spinto dal desiderio di recuperare il rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito. Può capitare, invece, di trovarsi davanti a persone con problemi di interazione sociale, che agiscono in questo modo con l'intento di stabilire una relazione sentimentale imponendo la propria presenza e insistendo anche nei casi in cui si sia ricevuta una chiara risposta negativa. Meno frequente il caso di individui affetti da disturbi mentali, per i quali l'atteggiamento persecutorio ha origine dalla convinzione di avere effettivamente una relazione con l'altra persona. Questi soggetti manifestano cioè sintomi di perdita del contatto con la realtà e sette volte su dieci hanno un'organizzazione di personalità borderline. Solitamente questi comportamenti si protraggono per mesi o anni, il che mette in luce l'anormalità di questo genere di condotte.

Comunque le persone che realizzano questo reato appartengono ad un gruppo a volte eterogeneo che presenta diverse psicopatologie.

Alcuni studiosi hanno formulato, agli inizi del 2000, una classificazione dello *stalker* nelle seguenti 5 categorie:

il molestatore "rifiutato", che si oppone alla fine di una relazione intima, che non riesce ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative; pone in atto la sua persecuzione nel tentativo di ristabilire il rapporto;

il molestatore "rancoroso", il cui intento è quello di vendicarsi di un torto che ritiene di avere subito da parte della vittima;

il molestatore "predatore", che prepara con cura "l'attacco" nei confronti della vittima, che spesso si conclude con una violenza sessuale;

il molestatore "inadeguato" o "incompetente" è di solito un soggetto che desiste facilmente e cambia con facilità il bersaglio per le sue difficoltà a conquistare una persona (si tratta solitamente di un corteggiatore fallito in cerca di partner);

il molestatore "in cerca di intimità" è colui che tormenta le sue vittime, di cui si è innamorato, per instaurare una relazione.

Le vittime di *stalking* fin da subito sono consapevoli che la loro libertà personale è limitata dalle "attenzioni" del persecutore, e la particolarità, se vogliamo dire così, consiste nel fatto che, alcuni comportamenti persecutori si mascherano dietro atteggiamenti normali e, quindi, socialmente accettati, quali per esempio:

- tentativi di ristabilire una relazione interrotta o di iniziarne una nuova;
- manifestazioni di gelosia.

Comunque, oltre a questi comportamenti socialmente e facilmente mascherabili, lo *stalking* si manifesta anche attraverso azioni più gravi e lesive, come ad esempio:

- comportamenti vendicativi riguardo torti subiti, che possono essere realmente tali o anche solo percepiti;
- comportamenti di dipendenza dalla vittima;
- perdita di controllo sulla vittima.

## **5. L'Ammonimento per violenza domestica.**

Con la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 (Misure contro la violenza di genere) diventa obbligatorio l'arresto in flagranza dei delitti di maltrattamenti (art. 572 c.p.) ed atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) ma soprattutto prevede l'introduzione della misura di prevenzione dell'Ammonimento del Questore per i responsabili di atti di violenza di genere, che rafforza la capacità preventiva di tale istituto, stabilendo che con tale misura viene obbligatoriamente irrogato il divieto di detenere armi e munizioni.

Con questa legge si attuano disposizioni per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere ed in ambito domestico, che si pone come obiettivo principale quello di aggiornare e rimodulare gli strumenti di prevenzione e di repressione di quei fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale e che hanno conosciuto una recrudescenza in questi ultimi tempi.

Il disposto dell'art. 3 infatti si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione anche operativa delle vessazioni perpetrate nell'ambito del nucleo familiare o di relazioni affettive, incoraggiando anche la segnalazione all'autorità delle situazioni in cui si sono registrati atti di violenza non perseguibili d'ufficio, ma che possono essere reiterate o costituire anche il prodromo di manifestazioni più gravi. La norma rende applicabile la misura di prevenzione dell'ammonimento nei confronti di coloro che, a seguito di segnalazioni pervenute (anche da soggetti diversi dalla vittima), debbano ritenersi responsabili di condotte di percosse e lesioni lievi (artt. 581 e 582, 2° comma, c.p.), riconducibili a fenomeni di violenza domestica.

La misura è adottata dal Questore, previa verifica dei fatti segnalati attraverso l'acquisizione dei necessari elementi informativi e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti.

Pur ammettendo una segnalazione proveniente da soggetti estranei al nucleo familiare, la normativa garantisce una specifica forma di tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno segnalato i fatti in relazione ai quali è stato irrogato l'ammonimento.

Inoltre si aggiunge l'informazione del destinatario dell'ammonimento dei servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale ed i servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

Anche l'Ammonimento previsto dall'art. 3 si inquadra nell'ambito delle iniziative della giurisprudenza amministrativa, pur affermando che non è necessario il compiuto riscontro dell'avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice, individuabile nella libertà morale, compromessa dallo stato di ansia e di timore che impedisce alla vittima di autodeterminarsi senza condizionamenti, e pur ribadendo che il Questore deve soltanto apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell'istanza, richiede comunque una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende che vengono espone.

Anche in questa previsione normativa, al fine di evitare avventate applicazioni, il Questore svolgerà un'analisi attenta di tutti gli elementi a sua disposizione, seppure con riferimento alla misura amministrativa dell'ammonimento, gravata da un onere probatorio meno forte rispetto ai rimedi penalprocessualistici.

Dunque il Questore, pur muovendosi in un campo contrassegnato da ampia discrezionalità, compie una ponderata attività istruttoria secondo quanto stabilito dall'articolo 8, co. 2, e ciò anche in considerazione dell'esigenza di armonizzazione con le disposizioni contenute nella l. 241/90.

Nel contesto previsto dall'art. 3 della L. 119/2013 il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'Ammonimento dell'autore del fatto; inoltre, può essere richiesta al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.

La misura è adottata dal Questore previa verifica dei fatti segnalati attraverso l'acquisizione dei necessari elementi informativi e delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti.

Pur ammettendo una segnalazione proveniente da soggetti estranei al nucleo familiare, la normativa garantisce una specifica forma di tutela della riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno

segnalato i fatti in relazione ai quali è stato irrogato l'ammonimento. Dunque, in ipotesi di percosse e lesioni personali segnalate al Questore, in forma non anonima, quest'ultimo attraverso una sua valutazione può procedere ad ammonire l'autore del fatto nonostante l'assenza di querela.

Il legislatore conferisce al Questore il potere discrezionale d'intervenire in presenza di alcuni presupposti: che si sia verificato un fatto di percosse o lesioni personali, consumato o tentato nell'ambito della violenza domestica, e, dunque relativamente alle lesioni con prognosi non superiore a venti giorni; che la notizia del fatto sia stata segnalata alle forze dell'ordine, in forma non anonima. Il Questore assunte le informazioni e dopo aver sentito le persone informate dei fatti procede ad ammonire l'agente.

La norma impone, in via preliminare, di stabilire cosa debba intendersi per violenza domestica che si verifica quando vengono posti in essere *“uno o più atti, gravi ovvero non episodici di violenza fisica...”* Non episodico equivale a dire “non isolato”, “non occasionale”, “non sporadico” e, dunque, il Questore per accertare la sussistenza della violenza domestica dovrà verificare il carattere costante, frequente, regolare, ricorrente, consueto del fatto di lesioni.

Si tratta di accertamento difficile che deve ricavarsi dalle investigazioni delle forze dell'ordine e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti.

Ai fini del procedimento ammonitorio, non è necessario il raggiungimento della certezza processuale in ambito penale ma è sufficiente che vi siano indizi gravi sulla sussistenza della condotta contestata. Per quanto riguarda infine i provvedimenti amministrativi connessi a quello ammonitorio, si evidenzia che la clausola di rinvio contenuta nell'art. 3 consente di estendere l'efficacia dei provvedimenti in materia di armi e munizioni anche alla fattispecie di violenza domestica.

Gli istituti in esame differiscono invece sul piano delle fattispecie penali, con riferimento alle quali può essere attivata la procedura di ammonimento.

Un'ulteriore differenza riguarda l'atto di impulso che dà avvio alla procedura che, per quanto concerne l'ammonimento per atti persecutori, avviene sulla base dell'iniziativa della persona offesa. Nell'ambito dell'intervento normativo del 2013, l'Autorità procedente viene posta a conoscenza, in forma non anonima, di un fatto, consumato o tentato, sussumibile nelle ipotesi di lesioni personali lievissime o percosse. Il procedimento amministrativo è quindi attivabile d'ufficio, non essendo necessaria né l'istanza di parte, né la querela.

Per contro, il procedimento ammonitorio per atti persecutori è sottoposto al solo impulso di parte.

La *ratio* sottesa a questo diverso regime di procedibilità è da rinvenire nella circostanza che l'avvenuto compimento di atti di lesioni o percosse in ambito domestico rappresenta, nell'intenzione del Legislatore, un forte segnale di allarme che giustifica l'intervento statale nella vicenda familiare, finalizzato ad evitare conseguenze più gravi.

Un'ulteriore differenza attiene al diverso contributo fornito dagli organi investigativi.

Nel caso di ammonimento per atti persecutori, la normativa prevede che l'apporto investigativo debba essere soltanto eventuale, ed il ricorso ad esso vada esperito solo in quanto necessario, rafforzando quindi quel principio di non cumulabilità tra il ricorso al procedimento amministrativo e l'azione penale.

Diversa è l'ipotesi di ammonimento per violenza domestica, allorché l'attività sinergica con gli organi investigativi assume carattere di essenzialità. Inoltre, per le ipotesi di violenza domestica procedibili a querela, il Legislatore non ha previsto, a differenza di quanto avvenuto per il delitto di atti persecutori, un aumento di pena o la procedibilità d'ufficio nel caso in cui il soggetto fosse già ammonito.

Da ultimo, la disciplina si conclude con la previsione che l'ammonito debba essere informato dal Questore sui centri di recupero e i servizi sociali, disponibili sul territorio in modo tale da favorire, di fatto, un pieno recupero dell'autore del reato.



## **6. L'Ammonimento per cyberbullismo.**

Per i positivi risultati ottenuti con l'adozione dell'Ammonimento da parte del Questore, il legislatore ha inteso prevedere la stessa misura di prevenzione anche a tutela del minore, per contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Sull'argomento la legge 71/2017 si presenta con un approccio inclusivo e invita diversi soggetti a sviluppare una progettualità volta alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, secondo una prospettiva di intervento educativo. Il dettato normativo attribuisce, quindi, a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un'ottica di *governance* diretta dal MIUR.

Per favorire l'anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l'art. 7 della legge citata prevede lo strumento d'intervento preventivo, come detto già sperimentato in materia di atti persecutori (*stalking*) e violenza domestica, ovvero l'ammonimento del Questore.

Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza.

Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta.

La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

E' bene sottolineare che l'ammonimento, come già detto in precedenza, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Pur non prevedendo un'aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

## **7. Considerazioni finali.**

A quasi 10 anni dall'entrata in vigore della legge che ha previsto il reato di atti persecutori nel nostro codice penale e alla conseguente nascita dell'ammonimento del Questore quale misura di prevenzione, il giudizio sulla sua efficacia è sicuramente positivo, in quanto nella maggior parte dei casi l'adozione di tale strumento giuridico ha portato il destinatario, cioè il soggetto nei confronti del quale è stato adottato, ad interrompere l'attività illecita posta in essere.

Solitamente in una dissertazione avente ad oggetto l'argomento appena trattato viene anche riportato, in numeri e con rappresentazione grafica, l'andamento del fenomeno con indicazioni in aumento o in diminuzione anche in termini percentuali. Lo scopo di questa esposizione è quello di rendere quanto più possibile noti gli strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento e che sono a disposizione della vittima. La violenza esercitata nei confronti di una persona "debole" non può racchiudersi in un prospetto riepilogativo numerico.

In considerazione soprattutto della sfera intima e personale che i reati esaminati vanno a toccare, esiste purtroppo ancora una forte compagine nascosta alle statistiche, il famoso "sommerso", che potrà venire a galla solo con una intensa attività di comunicazione e di divulgazione.

Non è facile per la vittima esternare i propri vissuti e dividerli, per questo motivo a volte non si trovano neppure testimoni in grado di avallare e supportare i racconti della vittima.

Resta però di fondamentale importanza la creazione di una "rete" da parte delle istituzioni e degli altri attori presenti sul territorio, al fine di trasmettere fiducia e stimolare autostima nella persona offesa, affinché trovi il coraggio di ribellarsi al suo essere vittima e riaffermare la propria dimensione di essere umano non sottomesso a soprusi, di chicchessia !